

Nozioni di legislazione commerciale eannonaria

Introduzione

Benvenuti. In questa video lezione introdurremo alcuni concetti base relativi alla Legislazione commerciale edannonaria.

In particolare vedremo:

- la legislazione commerciale
- il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa
- il commercio al dettaglio su aree pubbliche
- l'attività di somministrazione alimenti e bevande

Non ci resta che cominciare...

La riforma

L'attuale disciplina del settore del commercio prende avvio con il D.Lgs. 114/98, il cui obiettivo era la semplificazione burocratica e la liberalizzazione di alcuni settori e attività, oltre alla delegificazione e al decentramento di funzioni agli Enti Locali.

Questo Decreto è stato successivamente integrato con le norme contenute nel D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

Finalità

Nel Decreto sono stabiliti i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale che hanno le seguenti finalità:

- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi
- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari

Definizioni

All'art. 4 troviamo le definizioni e l'ambito di applicazione del Decreto:

- **Commercio all'ingrosso**, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio
- **Commercio al dettaglio**, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
- **Superficie di vendita di un esercizio commerciale**, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili
- **Esercizi di vicinato**, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Fermi restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi
- **Medie strutture di vendita**, sono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio
- **Grandi strutture di vendita**, sono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione
- **Centro commerciale**, è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti

Vi sono poi le **Forme speciali di vendita al dettaglio** che comprendono:

- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi
- la vendita per mezzo di apparecchi automatici
- la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
- la vendita presso il domicilio dei consumatori

Attività escluse dal Decreto

Il Decreto non si applica:

- ai farmacisti e ai direttori di farmacie
- ai titolari di rivendite di generi di monopolio
- alle associazioni dei produttori ortofrutticoli
- ai produttori agricoli, singoli o associati
- alle vendite di carburanti, nonché degli oli minerali
- agli artigiani iscritti nell'albo
- ai pescatori e alle cooperative di pescatori
- a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte e di ingegno
- alla vendita dei beni del fallimento
- all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie
- agli enti pubblici, ovvero alle persone giuridiche che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo

Le competenze

Le Regioni

La programmazione della rete distributiva è di competenza delle Regioni, le quali:

- definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali
- fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale
- e stabiliscono il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo

Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali, garantendone l'effettuazione.

Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

I Comuni

Ai Comuni spetta la predisposizione dei regolamenti locali del commercio e dei piani urbanistici riguardanti la rete di vendita.

Competenze relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche

Le Regioni emanano:

- le norme relative alle modalità di esercizio del commercio
- i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione
- nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte
- e i criteri per l'assegnazione dei posteggi
- determinano altresì gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi

Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione stabilisce:

- l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività
- nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli

Segnalazione Certificata di Inizio Attività - (SCIA)

La presentazione della Scia sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

Quindi la SCIA sostituisce le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività commerciale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge.

In particolare, il D.Lgs. 222 del 25 Novembre 2016 ha identificato nel dettaglio quali attività devono presentare Scia, quelle per cui è sufficiente la semplice comunicazione preventiva o per le quali necessita una esplicita autorizzazione.

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

Requisiti Morali

I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (Art 71 del D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010) dettano che non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

- sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione

- hanno riportato una condanna, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, o per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali

Requisiti Professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestatato la propria opera, presso tali imprese
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti e dei criteri emanati dai Comuni.

Dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998 e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i Comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Attività escluse

Le citate disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- le rivendite di generi di monopolio
- gli esercizi di vendita interni ai campeggi
- i villaggi e ai complessi turistici e alberghieri
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali
- le rivendite di giornali
- le gelaterie e gastronomie
- le rosticcerie e pasticcerie
- gli esercizi specializzati nella vendita di bevande
- fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato
- i locali, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente
- le sale cinematografiche

Offerta di vendita

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Vendite straordinarie

Per **vendite straordinarie** si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Le **vendite di liquidazione** sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, ad esempio a seguito di cessazione dell'attività, oppure trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

Le **vendite di fine stagione** riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda.

Le **vendite promozionali** sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto.

Per **vendita sottocosto** si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto.

Sanzioni e revoca

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 114/98 e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2582 € a 15493 €.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del D.Lgs. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3098.

Revoca

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

- non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità
- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno
- non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010
- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2

Il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno
- non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010

- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività

In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Definizioni

- **Commercio sulle aree pubbliche**, è l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte
- **Aree pubbliche**, sono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico
- **Posteggio**, è la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale
- **Mercato**, è l'area pubblica o privata composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi
- **Fiera**, è la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
- **Le presenze in un mercato**, indicano il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **Le Presenze effettive in una fiera**, indicano il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera

Esercizio dell'attività

Luoghi

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione per dieci anni
- su qualsiasi area purché in forma itinerante

Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Sanzioni

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3098.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Revoca

L'autorizzazione è revocata:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità
- nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
- nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2
- nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28

Controlli di polizia commerciale e annonaria

La polizia commerciale e annonaria è una delle attività di polizia municipale che si concretizza nei controlli sulle attività commerciali.

Il controllo sul commercio svolto in sede fissa prevede la verifica del possesso delle autorizzazioni, delle condizioni di igiene, nonché l'osservanza delle norme sulla pubblicità e sull'applicazione dei prezzi, degli sconti e dei ribassi.

Il controllo sul commercio svolto nei mercati, o chioschi mobili verifica oltre che il possesso delle autorizzazioni, il rispetto delle occupazioni di spazio, delle condizioni di igiene, della norme sui prezzi.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è regolata dalla Legge 287/1991.

Definizione

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

Tipologia dei pubblici esercizi indicati nella legge 287/1991

- A) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili)
- B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili)
- C) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili
- D) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

Divieti

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Asporto

Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande oltre che gli esercizi alla lettera a), i pasti e quelli alla lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, in ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

Autorizzazione

Per richiedere l'autorizzazione alla somministrazione occorre presentare la SCIA.

L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità.

L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decadenza

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2
- qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi
- qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno
- nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni

Sanzioni

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 € a 15.000 € e la chiusura dell'esercizio.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo parlato di:

- La legislazione commerciale

- Il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa
- Il commercio al dettaglio su aree pubbliche
- L'attività di somministrazione alimenti e bevande
- Le principali Sanzioni comminabili

Si consiglia di affiancare queste brevi lezioni con la lettura dei testi di legge aggiornati.

Buono studio!